

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 973

(Urgenza)

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto

*Scelta del 15 dicembre 1949*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo, rendendosi interprete dei voti espressi da più parti, anche con riferimento alla imminente celebrazione dell'Anno Santo, ha predisposto il presente disegno di legge di delegazione per la concessione di un atto di clemenza per tutti i reati di qualsiasi indole, esclusi quelli previsti da leggi finanziarie.

In considerazione però dei numerosi provvedimenti in materia concessi anche di recente, è sembrato necessario dare al beneficio che si intende proporre un carattere in gran parte diverso.

Esso non prevede la concessione di una generale amnistia; invece si limita ad un condono, non stabilito in misura fissa, ma in proporzione di un terzo delle pene inflitte o da infliggere. Tuttavia la riduzione per le pene detentive non potrà essere superiore ai due anni, e per quelle pecuniarie il limite massimo sarà di lire 200.000.

Si è voluto così, da un lato evitare gli inconvenienti dell'amnistia, che accomuna spesso nell'eguale trattamento colpevoli ed innocenti, con evidente danno di questi ultimi, e dall'altro si è inteso applicare un criterio di proporzionalità nella misura del condono, evitando, però, con l'anzidetta limitazione, eccessive larghezze.

Si è voluto altresì che, al contrario del passato, il provvedimento sia applicabile per tutti i reati senza nessuna esclusione obbiettiva, fatta eccezione per i reati previsti da leggi finanziarie.

Non si sono ripetute le deroghe, spesso larghissime, stabilite quasi sempre nei precedenti provvedimenti, alle esclusioni subbiettive di cui all'ultimo comma dell'articolo 174, in relazione all'ultimo comma dell'articolo 151 del Codice penale: così il condono non si applicherà ai recidivi, nei casi preveduti dal capoverso dell'articolo 99 del Codice penale, né ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Il beneficio viene limitato nella misura di un anno per coloro che per la medesima condanna hanno fruito o possono fruire di precedenti condoni.

I condannati all'ergastolo restano esclusi dal provvedimento, essendosi ritenuto preferibile che nei loro confronti si continui ad osservare la prassi, da tempo seguita in occasione di altri atti di generale clemenza, di riesaminarne le singole e spesso peculiari posizioni ai fini della concessione della grazia condizionale.

A chiarire i dubbi sollevati nella interpretazione del secondo comma dell'articolo 174

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del Codice penale, si è espressamente affermata la sua applicabilità non solo nel caso di concorso di reati, ma anche in quello di concorso di pena.

Il condono sarà condizionato, e pertanto nel decreto saranno specificate le condizioni

relative all'obbligo *de bene vivendo* ed alla costituzione in carcere dei latitanti.

Il provvedimento avrà applicazione in conformità del capoverso dell'articolo 79 della Costituzione.

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto condizionato di un terzo delle pene inflitte o da infliggere per qualsiasi reato, esclusi quelli previsti da leggi finanziarie.

La riduzione delle pene detentive, anche nel concorso di più reati o di più pene, non potrà essere superiore a due anni, e quella delle pene pecuniarie non potrà essere superiore a lire 200.000. Nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione delle pene detentive non potrà essere superiore ad un anno.